



Comune di CUTROFIANO

Provincia di LECCE

Largo Resistenza n. 1 – 73020 tel. 0836.542230 fax. 0836.542176

sue.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE



Prot. n.	4135
del	26 MARZO 2023

PROVINCIA DI LECCE

- Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Via Umberto I° n. 13

73100 Lecce

Pec.: ambiente@cert.provincia.le.it

SINDACO

GIUNTA COMUNALE

Loro sedi

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

- TUTELA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO
- URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI

Loro sedi

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo a progetto per la costruzione ed esercizio di impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE).

- **Proponente: HUMUS S.R.L. (C.F. e P. IVA 05158480755)**

RELAZIONE

Il progetto è relativo ad un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE).

Nel dettaglio,

L'area di intervento è catastalmente identificata al foglio di mappa n. 63, particella n. 40 di mq. 8.816,00 e particella n. 52 di mq. 38.635,00 per una superficie catastale di complessivi mq. 47.451,00.

Intestatario dell'area, a seguito di atto di compravendita del 7.12.2023, rogato dal Notaio Vinciguerra Francesco con sede a Putignano (Ba) -Repertorio n. 7041, è: HUMUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -(C.F.: 05158480755) con sede in LECCE (LE) -Diritto di: Proprietà per 1/1.

L'impianto in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013, rientra nel Capo II, ovvero tra le attività inerenti la gestione e la trasformazione dei rifiuti (lettera m) punto 2, art.8), **in cui c'è il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti**. Per ovviare a tale pericolo i progettisti hanno previsto due distinte linee di trattamento: la linea delle acque meteoriche di prima pioggia e la linea delle acque meteoriche di seconda pioggia, con impianti di trattamento distinti prima del rilascio nei primi strati del sottosuolo per mezzo di trincee disperdenti.

Il lotto in esame è tagliato dalla strada provinciale n. 361 Collepasso-Maglie. Ad Ovest il lotto confina con la strada comunale n. 72 "Sorge" ed a Sud con la comunale n. 74 denominata "Sant'Elia Agne".

All'interno del lotto identificato con la particella catastale n. 40 sono stati disposti in progetto:

- n.4 tettoie di stoccaggio compost finito (2'157,0 mq)
- un box di controllo entrate e uscite compost (21,0 mq)
- piazzale impermeabile (4'463,0 mq)
- area a verde (814,0 mq)

all'interno della particella catastale n. 52 sono stati ubicati:

- due capannoni, pre e post trattamento, (2'186,0 mq+8'762,5 mq)
- tettoia verde (1'014,0 mq)
- tettoia strutturante (1'016,0 mq)
- edificio destinato agli uffici (290,0 mq)
- piazzale impermeabile (20'210,5 mq)
- area a verde (2'951 mq)

L'area di intervento edilizio, secondo quanto disposto dal Programma di Fabbricazione approvato con D.C.C. n. 68 del 14.06.1972, è ubicata in **zona agricola**, definita "zona produttiva per attività primarie"; in tale zona il predetto Programma si attua per interventi diretti di tipo **A** (costruzioni a servizio dell'agricoltura) o di tipo **B** (costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli), con la seguente normativa:

PER ATTIVITA' DI TIPO A

- Lotto Minimo: mq. 10.000 per zone poste entro 500 metri dal limite estremo della zona di espansione; mq. 3.000 per le altre
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc./mq. di cui massimo 0,03 destinati alla residenza

- Rapporto di copertura massimo: 1.5% della superficie del lotto
- Altezza massima: ml. 8,00 salvo costruzioni speciali per un numero di piani massimo pari a due
- Distanza dai confini pari all'altezza del fabbricato con un minimo di metri 5,00
- Distanza minima tra fabbricati prospicienti metri 10,00
- Distanze dal ciglio stradale: quelle indicate dal D.M. 01/04/1968 e successive modificazioni
- Garage e parcheggi privati: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione
- Area per l'istruzione: mq. 2,00/100 mc.
- Area per attrezzature di interesse comune: mq. 1,00/100 mc.

PER ATTIVITA' DI TIPO B

- come per il punto precedente ad eccezione di:
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,2 mc./mq. di cui al massimo 0,03 mc./mq. per residenza
- Rapporto di copertura massimo: 5% della superficie del lotto
- Altezza massima: ml. 10,00 salvo costruzioni speciali
- Distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti con un minimo di ml. 10,00
- Verde agricolo: minimo 60% della superficie del lotto

LA PROCEDURA DI DEROGA, DA ATTUARSI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 765 DEL 6 AGOSTO 1967 E S.M.I., E' PREVISTA LIMITATAMENTE AI SOLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO. PER IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO SONO DA INTENDERSI QUELLI CHE, SEPPUR ESEGUITI DA PRIVATI, CORRISPONDONO A COMPITI ASSUNTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Per le motivazioni suddette, anche se il sito risulta tipizzato come "Zona Agricola", la variante urbanistica riferisce i dati tecnici ammissibili a quelli previsti nelle "Zone produttive per le attività secondarie" (Parte IV art.4 delle NTA del P.d.F.) e, pertanto, i PARAMETRI DI PROGETTO proposti sono:

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| - dimensioni del lotto | mq. 47.451,00 | |
| - volume complessivo | mc. 141.306,00 | (2,97 mc./mq. < di 3 mc./mq.) |
| - superficie coperta | mq. 28.261,20 | (59,55% < del 60%) |

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI:

- **PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE della REGIONE PUGLIA (P.P.T.R.) - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 - aggiornato alla D.G.R. n. 496 del 07/04/2017**
 - **Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali:**
Nei territori interessati dalla presenza di paesaggi rurali, tra gli altri, **si considerano NON AMMISSIBILI** gli interventi che comportano:

- ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
- trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1. di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
2. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
3. realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
4. rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

- **PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, con particolare riguardo a quanto deliberato dal Comitato con atto del 20 dicembre 2011 n. 62 e con atto del 22 dicembre 2014 n. 58 "nuove perimetrazioni in vigore dal 28.01.2014"**
 - **NESSUN VINCOLO SPECIFICO**
- **PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) -Aggiornamento 2015-2021, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 154 del 23.5.2023 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)", in seguito alla adozione definitiva avvenuta con D.G.R. n. 1521 del 07/11/2022**
 - **NESSUN VINCOLO SPECIFICO**

SOTTO IL PROFILO URBANISTICO ED EDILIZIO, si osserva:

Come precedentemente rilevato l'intero lotto di intervento è tagliato dalla strada provinciale n. 361 Collepasso-Maglie (tipo C). Ad Ovest il lotto confina con la strada comunale n. 72 "Sorge" (tipo F) ed a Sud con la comunale n. 74 denominata "Sant'Elia Agne" (tipo F).

- L'art. 26, al comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al DPR n. 495 del 16.12.1992 prevede che:
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'*articolo 4 del codice*, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'*articolo 3, comma 1, n. 52 del codice*;
- e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

La variante urbanistica invocata dalla parte richiedente, ai fini della realizzazione del progetto in esame, non tiene conto dei distacchi stradali imposti dal Codice. Dall'istruttoria eseguita, infatti, gli edifici e/o strutture dell'impianto risultano posizionate a distanza di gran lunga inferiore a quella imposta, cioè:

- ***nuove costruzioni su strada comunale*** ***mt. 20,00***
- ***nuove costruzioni su strada provinciale*** ***mt. 30,00***

inoltre:

secondo quanto disposto all'art. 83 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali", nei territori interessati dalla presenza di paesaggi rurali si considerano NON AMMISSIBILI gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata.

Pertanto ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è necessario acquisire preventivamente il parere da parte dell'ente preposto al vincolo.

Si rileva, per ultimo, che tra le Amministrazioni coinvolte con l'avvio del procedimento di cui alla nota Provincia di Lecce (Protocollo N.0009120/2024 del 01/03/2024) non compaiono enti potenzialmente competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto quali:

1. Regione Puglia -Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio -PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI
2. Regione Puglia -Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana -PER GLI ASPETTI URBANISTICI
3. Provincia di Lecce -Servizio viabilità -PER GLI ASPETTI DI VIABILITA'.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Ferruccio Campa

Geom. Ferruccio Campa

Firmato digitalmente
da: Campa Ferruccio
Data: 26/03/2024
16:18:01